



# La Santa Sede

---

IOANNES PP. XXIII

MOTU PROPRIO

*DE PONTIFICIO CONSILIO  
ECCLESIASTICIS ITALIAE  
TABULARIIS CURANDIS*

La sollecitudine pastorale dei Nostri Predecessori si è rivolta in diverse occasioni, specialmente nei tempi più recenti, ad assicurare la conservazione e la buona amministrazione degli archivi ecclesiastici d'Italia, i quali costituiscono tuttora, nonostante le perdite dovute a molteplici circostanze di varia natura, un patrimonio di valore inestimabile. Tanto i preziosi depositi di antichi documenti, quanto le carte moderne degli archivi correnti, sono la testimonianza della vita e delle opere della Chiesa, e formano nel loro insieme una documentazione unica, essenziale e insostituibile, che è destinata innanzi tutto a servire alla Chiesa stessa, e merita di essere conservata anche a vantaggio degli studi storici. È quindi doveroso che tali archivi siano convenientemente amministrati, a cura delle persone e degli Enti che ne hanno la responsabilità, ai quali sono e, in linea di massima, è opportuno che restino affidati.

Desiderando Noi pertanto continuare l'opera dei Nostri Predecessori, e in particolare del Sommo Pontefice Pio XII di v. m. .. il quale, con lettera della Segreteria di Stato del 5 aprile 1955, indirizzata al compianto Cardinale Giovanni Mercati, istituì la *Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia con carattere permanente*, abbiamo deliberato di erigere ed erigiamo la medesima Pontificia Commissione in persona morale, mentre ne approviamo lo [Statuto](#) annesso al presente Nostro Motu Proprio.

Tutto ciò Noi abbiamo stabilito e stabiliamo, nonostante qualunque cosa in contrario, anche se degna di speciale menzione.

*Dato dal Nostro Palazzo Apostolico Vaticano, il giorno 29 Febbraio 1960, secondo del Nostro*

## IOANNES PP. XXIII

---

**STATUTO**  
**DELLA PONTIFICIA COMMISSIONE**  
**PER GLI ARCHIVI ECCLESIASTICI D'ITALIA**

1. La Pontificia Commissione per gli Archivi Ecclesiastici d'Italia, istituita dal Sommo Pontefice Pio XII di v. m. con carattere permanente, ha lo scopo di prestare assistenza e collaborazione agli Ordinari locali e ai Superiori degli Istituti Religiosi d'Italia per quanto riguarda la conservazione e l'amministrazione degli archivi da essi dipendenti.

A tal fine essa esercita azione di direzione, di consulenza e d'ispezione, ispirandosi alle disposizioni del Codice di Diritto Canonico ed alle altre successivamente emanate in materia dalla Santa Sede.

2. È Patrono della Commissione il Cardinale Archivista di Santa Romana Chiesa *pro tempore*.

3. La Commissione è retta dal Presidente, che è il Prefetto dell'Archivio Segreto Vaticano *pro tempore*; ed è composta di membri e di consulenti.

4. Il Presidente risponde al Santo Padre delle attività della Commissione; ne convoca e dirige le sedute; ed ha di essa la rappresentanza legale.

5. Sono membri della commissione:

a) Il Segretario della Sacra Congregazione del Concilio;

b) Il Segretario della Sacra Congregazione dei Religiosi;

c) Il Segretario della Sacra Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi;

d) un rappresentante della Segreteria di Stato di Sua Santità;

e) un rappresentante dell'Amministrazione dei Beni della Santa Sede;

f) il Direttore della Scuola Vaticana di Paleografia e Diplomatica e del corso di archivistica;

g) altri eventualmente nominati dal Santo Padre su proposta del Presidente.

È compito dei membri di partecipare alle sedute della Commissione, di esaminare collegialmente le materie proposte ed esprimere su di esse il loro voto.

6. I consulenti sono nominati dal Santo Padre su proposta del Presidente.

Essi esprimono il loro voto su determinate materie e partecipano a quelle sedute in cui la loro presenza sia ritenuta particolarmente utile.

7. Il Presidente ha la facoltà di nominare corrispondenti, udito il parere della Commissione, e richiesto, ove occorra, il nulla osta dell'Ordinario locale o Superiore, archivisti o persone di provata esperienza nel campo degli archivi.

Essi coadiuvano la Commissione specialmente per quanto concerne gli archivi locali, e partecipano alle sedute alle quali il Presidente ritenga opportuno invitarli. Durano in carica cinque anni.

8. Il Presidente nomina il Segretario scegliendolo tra i membri della Commissione.

Al Segretario spetta di preparare le materie da trattare nelle sedute, di redigere il verbale e di curare l'esecuzione delle deliberazioni prese.

9. È particolare compito della Commissione di:

a) favorire ogni mezzo che assicuri la buona amministrazione e conservazione degli archivi, il loro ordinamento, il restauro di materiale documentario e il facile accesso agli studiosi;

b) accertare lo stato e i bisogni degli archivi locali, anche mediante visite;

c) completare e aggiornare le notizie sugli archivi raccolte con il censimento 1942;

d) provvedere che in ogni archivio si abbia un inventario, che renda possibili le revisioni e le facili ricerche;

e) prestare aiuto ed intervenire anche presso l'autorità civile, per eliminare eventuali difficoltà e inconvenienti;

f) diffondere nel Clero una più profonda conoscenza della funzione degli archivi ecclesiastici, con lezioni da tenersi nelle sedi opportune;

g) curare la preparazione del personale destinato agli archivi mediante corsi di archivistica;

h) incoraggiare le attività degli archivisti locali ed accrescere la loro esperienza personale per mezzo di convegni nazionali e regionali;

i) promuovere la pubblicazione di istruzioni, titolari e manuali pratici sulla manutenzione degli archivi.

10. La Commissione si riunirà almeno due volte l'anno e ogni altra volta che il Presidente lo ritenga necessario.

11. Qualora nelle iniziative e nei provvedimenti da prendere si trattino materie che interferiscano nelle competenze di Dicasteri Ecclesiastici o di Pontificie Commissioni, il Presidente ne darà comunicazione al capo del Dicastero o della Commissione interessata per le opportune intese.